



26.11.2013

QUESITO:

Somministrazione - impresa individuale - delegato

Il titolare di una ditta individuale, in un'attività di pubblico esercizio (Bar, ristorante) o per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare, può nominare un preposto addetto alla somministrazione di alimenti e bevande o vendita di prodotti alimentari, come avviene per le società?

RISPOSTA:

Il D.lgs 147/2012, recante **“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”** (in vigore dal 14.9.12), ha apportato alcune modifiche e integrazioni al D.lgs 59/2012 – decreto di recepimento della direttiva 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein.

Il D. Lgs. 147/12, tra l'altro, ha introdotto diverse modifiche anche all'**articolo 71** del D.lgs 59/2012, che reca la disciplina dei requisiti morali e professionali per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. g), al citato art. 71 ha aggiunto il **comma 6-bis**, che dispone: **“Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale”**.

Tale modifica ha previsto che il requisito professionale deve essere posseduto dal titolare dell'esercizio o, in alternativa, da un eventuale preposto all'attività, sia per le imprese individuali che per le società, di fatto ha legittimato l'impiego di un soggetto preposto, consentendo anche alle imprese individuali di nominare il preposto alla vendite o delegato alla somministrazione.

Pertanto, il titolare di una ditta individuale, privo di requisiti professionali, può avviare attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande nominando un delegato con i requisiti richiesti.

In proposito, necessita precisare che il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 114/98 non era stato abrogato dal comma 7, dell'art. 71 del d. lgs. n. 59/10 e, pertanto, le società continuavano ad avere la possibilità di nominare un preposto, in possesso dei requisiti professionali, per l'attività di commercio.

Successivamente a tale modifica, con l'introduzione del predetto comma 6 –bis, il D. lgs. 147/12, con l'articolo 8, comma 1, lett. i), ha abrogato il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs. n. 114/98.

Per contro, l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 287, sempre ad opera del citato comma 7, dell'art. 71 del d. lgs. n. 59/10, aveva prodotto un vuoto normativo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che è stato colmato con il comma 6 bis.

C. te Michele Pezzullo